

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3636

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata LUCCHINI

Disposizioni per la promozione dell’ippica, per la tutela della legalità e della trasparenza nel settore e per il benessere dei cavalli

Presentata il 31 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore dell’ippica e degli sport equestri in generale, ad ogni livello, coinvolgono, oltre agli uomini, alle donne, ai ragazzi e ai bambini, i cavalli.

Partendo da questo presupposto ovvio ma non sempre e non del tutto tenuto in considerazione nella normativa vigente è evidente la necessità imprescindibile, urgente e inderogabile di migliorare e di garantire il benessere dei cavalli stessi mediante l’adozione di una nuova legge più adeguata ai tempi e alle cresciute sensibilità al riguardo.

Si tratta di una svolta di civiltà ed etica, peraltro dovuta, anche in considerazione dell’introduzione della tutela degli animali nella Costituzione ai sensi della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, e del prossimo inserimento nella medesima Carta costituzionale della tutela del diritto allo sport, direttamente collegato alla sa-

lute dei cittadini, degli atleti e quindi anche dei cavalieri, dei fantini, dei guidatori e dei cavalli (si veda il testo unificato delle proposte di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 22 marzo 2022 - atto Camera n. 3531). La presente proposta di legge rappresenta, quindi, un’autentica rivoluzione culturale, filosofica e di mentalità che già nel medio periodo potrà consentire fondamentali miglioramenti nella qualità di vita e di gestione dei cavalli e nei riguardi di coloro che operano nel settore, contribuendo, altresì, al rilancio del settore stesso e alla conseguente salvaguardia, emergenza e creazione di migliaia di posti di lavoro, qualificati attraverso nuovi canali e obiettivi di formazione e con nuove e moderne forme di contrattualizzazione.

Tra i punti salienti della presente proposta di legge sono indicati l’abolizione di qualsiasi strumento di punizione e di coercizione, come la frusta nell’ippica e gli

speroni nell'equitazione, e la lotta al *doping* dei cavalli ma anche degli uomini e delle donne che li conducono, da realizzare finalmente anche in Italia a livelli seri e premianti, al fine di garantire il miglioramento e la trasparenza dell'attività di coloro che lavorano nel settore dei cavalli e con i cavalli e delle condizioni dell'ambiente lavorativo, nonché lo sviluppo dell'attrattività, della credibilità e della « spendibilità » dell'ippica nella ricerca e nella conquista dei tanti, potenziali, nuovi appassionati, sportivi, proprietari, investitori, professionisti, operatori, giovani, intere famiglie, scommettitori, pubblico, media, *sponsor* e clienti.

L'ispirazione è tratta dalla storia di Primavera As, straordinaria cavalla del trotto che fin quando ha gareggiato con la frusta e con metodi in qualche maniera coercitivi ha militato senza alcun successo nelle categorie più infime, poi, una volta abbandonata la frusta, i finimenti e gli strumenti di coercizione e aver cambiato radicalmente stile di vita e di allenamento, ha cominciato a vincere e a scalare *record* e categorie fino a misurarsi nei gran premi sfidando i migliori campioni internazionali, costituendo oltretutto un esempio di straordinaria forma e longevità agonistica per aver interrotto l'attività solo al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa vigente durante il periodo di gare.

Per le finalità sopra richiamate è necessario che la normativa sia rivista e resa più efficace per il benessere animale che non può e non deve essere soltanto evocato ma perseguito come massima priorità, accogliendo il sentimento espresso dalla società civile, dai cittadini e dalle associazioni animaliste, senza fanatismi e con comuni intenti propositivi.

Si ritiene doveroso riportare al centro del progetto e del rilancio dell'intero comparto proprio il cavallo che rappresenta una vera arma, pacifica e *green*, di comunicazione e di seduzione di massa, ponendo tra le priorità assolute il rispetto per l'animale e per il suo benessere psico-fisico.

La presente proposta di legge prevede per l'ippica la progressiva abolizione della frusta e la cancellazione degli altri stru-

menti e finimenti lesivi della dignità e del benessere del cavallo e, per gli altri sport e discipline equestri, l'eliminazione delle tante criticità, anche regolamentari, del mondo delle competizioni di cavalli. Si prevedono, inoltre, sanzioni esemplari ed efficaci, oltre che nuovi codici, per punire ogni forma di sfruttamento, di maltrattamento e di impiego inadeguato del cavallo nonché nuovi approcci, nuove regole, nuovi metodi e nuovi controlli, per avviare una seria lotta al *doping* che costituisce una piaga criminale per la salute, la vita, la trasparenza, la società e quindi l'economia, inaccettabile in qualsiasi sport e attività degli uomini e ancor più per i cavalli, incolpevoli nell'assunzione e nelle scelte, appunto criminali, di coloro che somministrano le sostanze dopanti.

La Norvegia, alcuni anni fa, è stato il primo Paese a introdurre con legge il divieto di utilizzo del frustino. In tale Paese da tredici anni, fatto salvo il periodo dal 2020 al 2021 a causa delle misure di restrizione connesse al contenimento dell'epidemia da COVID-19, si è registrata una crescita del pubblico e del fatturato del settore nonché della quantità e della qualità dei lavoratori e degli addetti.

Anche in Italia vi sono esempi virtuosi di regolamentazione autonoma nella direzione auspicata; pertanto, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per attuare questa svolta di civiltà.

Non è mai troppo tardi per adottare un'iniziativa legislativa perché solo attraverso una disciplina *ad hoc* chiara, determinata e senza ambiguità è possibile il raggiungimento, progressivo ma rapido, degli obiettivi previsti.

La presente proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione della legge.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano l'utilizzo e la progressiva abolizione della frusta nell'ippica e negli sport equestri; parimenti, si stabilisce il divieto di utilizzo dei finimenti e degli strumenti, degli accessori e delle pratiche di addestramento, di allenamento e di competizione contrari al rispetto del cavallo e del suo benessere psico-fisico.

L'articolo 4 prevede l'abolizione degli strumenti, dei finimenti e degli accessori di punizione o di coercizione dall'equitazione e da tutte le manifestazioni in cui sono impiegati i cavalli a sella o a pelo, tra i quali gli speroni.

L'articolo 5 determina i parametri per la partecipazione di cavalli a feste, fiere e celebrazioni storiche, quali palii, giostre, quintane e più in generale a manifestazioni che si svolgono al di fuori delle piste normalmente autorizzate per gli eventi ippici.

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi e le responsabilità degli ippodromi, dei centri di allenamento, dei trasportatori, delle scuderie, degli operatori, dei professionisti e degli organizzatori dell'ippica e degli sport equestri. Inoltre, prevede i parametri e gli incentivi per la formazione e la qualificazione professionale dei mestieri collegati alla gestione delle scuderie e dei cavalli, all'allevamento, all'addestramento e all'allenamento del cavallo sportivo.

L'articolo 7 disciplina, in base all'età, il tipo e il numero di gare che i cavalli possono effettuare e stabilisce nuovi criteri e metodi di controllo per l'autorizzazione

degli stessi cavalli all'attività agonistica, specificando, inoltre, alcune misure concernenti la sicurezza e la salute psicofisica degli animali.

Gli articoli 8 e 9 introducono una serie di prescrizioni, di metodologie, di controlli e di sanzioni per contrastare in modo radicale ed efficace il fenomeno del *doping*, rispettivamente, sui cavalli e nei cavalieri, fantini e guidatori allievi, dilettanti o professionisti.

L'articolo 10 introduce disposizioni in materia di anagrafe, di registri e di controlli per il passaggio di proprietà, per il ritiro dall'età agonistica e per i *test* e le prove di qualifica e riqualifica dei cavalli.

L'articolo 11 prevede disposizioni fiscali per la tassazione dei montepremi e la destinazione delle relative somme alla cura, alla salvaguardia, alla tutela e al reimpiego dei cavalli gravemente infortunati o a fine carriera.

L'articolo 12 prevede disposizioni finali concernenti le disposizioni in materia applicabili agli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge per « cavallo sportivo » si intende l'animale atleta che è equiparato agli animali da compagnia e non è considerato bene di lusso. Il benessere dei cavalli sportivi e la tutela della legalità e della trasparenza sono obiettivi prioritari del settore dell'ippica.

2. Fin dalla nascita, dalla registrazione nell'anagrafe di settore o presso gli uffici competenti il cavallo sportivo è dichiarato « non macellabile » ossia non destinabile alla produzione di alimenti per il consumo umano, escludendo l'equide per l'intera durata della sua vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellato. In caso di violazione della presente disposizione si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 2.000 a 10.000 euro.

Art. 2.

(Piano per la riforma dell'ippica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano per la riforma dell'ippica che prevede i seguenti obiettivi:

a) l'adozione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di una nuova disciplina delle scommesse;

b) la disciplina dei contratti e la classificazione degli ippodromi di proprietà pubblica o privata;

c) la previsione di un piano industriale integrato per la comunicazione, il *marketing*, l'economia e la gestione delle risorse a disposizione, sottoposto al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella fase attuativa;

d) l'istituzione di un'Agenzia autonoma del settore ippico composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto d'interesse e che non abbiano forme di partecipazione diretta o indiretta all'attività ippica;

e) la previsione di un adeguato sistema di controllo del settore al fine di garantirne la legalità e l'equilibrio finanziario;

f) il rafforzamento del sistema di verifica dello stato di salute e di condizione psico-fisica dei cavalli, attraverso il coinvolgimento di figure professionali quali i veterinari, gli ispettori di forma e i commissari di gara, da effettuare prima di ogni competizione con la conseguente previsione del ritiro forzato in caso di precaria idoneità.

Art. 3.

(Divieto di uso della frusta, dei calci, degli accessori chiodati e della corrente elettrica)

1. Nell'ippica e negli sport equestri l'utilizzo della frusta è gradualmente abolito con le seguenti modalità:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nelle competizioni di trotto e di galoppo l'utilizzo della frusta è consentito soltanto nelle gare riservate ai cavalli di due e tre anni di età come correttivo e segnale di monta e di guida e in tali casi la frusta può essere mostrata o appoggiata sul cavallo. Sono vietati i colpi inferti sul corpo dell'animale e i movimenti che prevedono la sollevazione del braccio verso il cavallo, anche se finalizzati solo alla minaccia, e, per il trotto, verso parti del sediola. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si applicano la cancellazione dall'ordine di arrivo e, secondo la

gravità, la squalifica o l'appiedamento nonché la sanzione sportiva della multa da 500 a 5.000 euro;

b) dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 l'utilizzo della frusta è, altresì, consentito nelle fasi e nelle strutture di doma e di addestramento dei puledri da venti mesi a tre anni di età, unicamente come guida a distanza e nel corso della preparazione al tondino o alla corda, prevedendo comunque il divieto di usare la frusta per colpire il corpo del cavallo. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica, secondo la gravità, l'interdizione dalla professione da tre a sei mesi;

c) dal 1° gennaio 2025 l'utilizzo della frusta è abolito nelle competizioni di trotto, di equitazione e di galoppo, ad eccezione dell'utilizzo come correttivo e in caso di evidente pericolo per l'incolumità dei cavalli e dei fantini nelle gare a ostacoli; il divieto si estende anche alle fasi e alle strutture di allenamento e di doma, ad eccezione del lavoro e dell'esercizio al tondino e alla corda per i quali resta fermo il divieto di utilizzo della frusta o di strumenti simili sul corpo del cavallo. L'utilizzo della frusta è ammesso nella disciplina degli attacchi come guida ma è vietato sul corpo del cavallo. Fatta salva l'applicazione delle pene previste dall'articolo 544-ter del codice penale nel caso in cui la condotta costituisca il reato di maltrattamento di animali, ai professionisti, responsabili anche del comportamento di terzi, si applicano secondo la gravità la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, in caso di recidiva, l'inibizione dalla professione da tre a dodici mesi;

d) dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle competizioni, nel trasporto, nelle fasi e nelle strutture di allenamento, di addestramento e di doma i calci e ogni forma di percossa sul cavallo sono puniti con la cancellazione dalle classifiche e dagli ordini di arrivo, con l'appiedamento o la squalifica da uno a trentasei mesi e con la sanzione sportiva della multa da 1.000 a 6.000 euro, fatta salva, qualora il fatto costituisca reato, l'applicazione delle

pene previste per il reato di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter del codice penale;

e) in caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), che determinino lesioni psicofisiche per il cavallo qualora ne consegua la morte dell'animale, si applicano le disposizioni dell'articolo 544-ter del codice penale e la pena detentiva è quella della reclusione da uno a tre anni; in caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d), che determinino lesioni psicofisiche per il cavallo, le sanzioni pecuniarie previste dalle medesime lettere sono determinate in un importo da 1.000 a 20.000 euro;

f) dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'utilizzo di finimenti e di accessori con chiodi, con punte o di costrizione rigida quali, nel trotto, i bastoni chiodati, i mezzi bastoni con chiodi e il sottocoda di ferro e, nelle altre discipline, i finimenti e gli accessori equiparabili. In tutte le discipline sono vietate le pressioni esagerate sulla bocca del cavallo in gara. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge nel trotto sono vietati i dispositivi cosiddetti « strangolini » e « freno a 8 » e, in ogni caso, i freni eccessivamente tirati. In caso di violazione delle disposizioni della presente lettera si applica la sanzione sportiva della multa da 300 a 1.000 euro;

g) l'utilizzo di balze e mezze balze nel trotto è vietato;

h) l'utilizzo della corrente elettrica sui cavalli è vietato e costituisce reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. In caso di violazione delle disposizioni della presente lettera si applicano le sanzioni sportive della multa da 3.000 a 15.000 euro, della squalifica, della cancellazione dagli ordini di arrivo e dalle classifiche nonché, secondo la gravità e in caso di recidiva, l'interdizione dalla professione o l'appiedamento per i non professionisti da due a dieci anni.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo si applicano alle ma-

nifestazioni, pubbliche o private, da chiunque organizzate.

Art. 4.

(Divieto di uso degli speroni e di strumenti simili)

1. Negli sport e nelle manifestazioni in cui sono impiegati cavalli a sella o a pelo è vietato l'utilizzo di speroni e di altri finimenti, accessori e strumenti simili nonché di finimenti, strumenti e accessori dotati di chiodi, punte e costrizioni rigide. Il divieto si applica alle competizioni sportive e alle manifestazioni pubbliche o private nonché ai centri di allevamento, di allenamento, di doma e di addestramento. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano la squalifica dalla gara e l'allontanamento del cavaliere nonché la sanzione sportiva della multa da 3.000 a 6.000 euro, aumentate fino a 20.000 euro nel caso di lesioni gravi e permanenti al cavallo. La sanzione pecuniaria si applica anche ai responsabili e agli organizzatori del concorso, della gara o dell'evento.

Art. 5.

(Impiego dei cavalli nelle manifestazioni storiche e di interesse locale)

1. È consentito l'impiego di cavalli sportivi nelle feste e manifestazioni, comprese le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre, quintane, celebrazioni e rievocazioni, anche esterne ai circuiti e agli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalle Federazioni sportive nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i cavalli impiegati siano di età compresa tra un minimo di cinque e un massimo di otto anni e abbiano superato appositi *test* psicofisici di idoneità effettuati dal medico veterinario entro quattordici giorni dalla data della prova o della competizione;

b) i cavalli non devono essere di razza purosangue;

c) la pista e il tracciato non devono presentare pericolo evidente per l'incolumità e per la salute dei cavalli e dei cavalieri e devono essere autorizzati annualmente da una commissione istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione è composta da un allenatore di galoppo, da due medici veterinari, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della regione interessata, da un rappresentante della federazione sportiva o dell'ente interessato, da un rappresentante delle associazioni riconosciute a tutela degli animali che operano nell'ambito della ricerca e del benessere animale;

d) la commissione di cui alla lettera c) approva la partecipazione dei cavalli, stabilendone il numero e verificandone lo stato di salute nell'imminenza e al termine della gara o della manifestazione anche mediante la somministrazione di *test* e l'effettuazione di controlli *antidoping*. Ai *test* e ai controlli *antidoping*, con costi a carico degli organizzatori della gara o della manifestazione, sono sottoposti anche i cavalieri o i fantini, dilettanti o professionisti;

e) gli organizzatori della gara, dell'evento o della manifestazione sono tenuti a garantire la completa assistenza medica e medico-veterinaria ai cavalli e ai cavalieri nonché un'adeguata copertura assicurativa anche verso terzi in aggiunta a quella eventualmente fornita dagli atleti e dalle scuderie;

f) a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge negli eventi di cui al presente articolo l'utilizzo della frusta è vietato ed è consentito, in via transitoria, solo come correttivo e segnale; dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono altresì vietati l'utilizzo degli speroni e di qualsiasi finimento, strumento, accesso-

rio e pratica lesivi della dignità e della salute psicofisica del cavallo.

Art. 6.

(Classificazione e accreditamento degli ippodromi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla classificazione degli ippodromi e al loro accreditamento ai sensi dei commi 2 e 3, prevedendo, altresì, la possibilità di stipulare contratti e convenzioni che prevedano forme di remunerazione e contributi nonché l'assegnazione di *bonus* e di incentivi in favore degli ippodromi medesimi, per un periodo massimo di dieci anni e con adeguamento annuale, in qualità di fornitori di servizi secondo parametri basati su principi di valorizzazione, di equità, di sostegno e di merito, tenuto conto, in particolare, dell'impegno a favore del benessere dei cavalli e per la tutela, la promozione, l'immagine e la vivibilità del settore dell'ippica.

2. Gli ippodromi sono classificati in:

- a) amatoriali, promozionali e regionali;
- b) stagionali e turistici;
- c) metropolitani;
- d) di selezione.

3. Oltre a quanto richiesto per i punteggi di classificazione e i risultati di ciascun ippodromo, anche con riferimento ai servizi offerti al pubblico, al fine di garantire il benessere psicofisico dei cavalli, per l'accredimento degli ippodromi sono stabiliti i seguenti requisiti minimi:

a) acqua potabile per i cavalli e acqua calda con disponibilità di spazi doccia e di lavaggio;

b) servizio di custodia, di portineria e di guardia notturna per gli impianti inquadriati anche come centro di allenamento e con cavalli stanziali;

c) reperibilità e assistenza veterinaria per l'intera giornata;

d) reperibilità e assistenza di mascalcia per otto ore estese a dodici ore nelle giornate di gara;

e) servizio di assistenza e di manutenzione delle piste;

f) infermeria e pronto soccorso veterinario;

g) servizio di controllo e *antidoping* per i cavalli durante le giornate di gara;

h) servizio di controllo *antidoping* ed etilico per guide, fantini e allievi, dilettanti e professionisti, e all'occorrenza per operatori, nelle giornate di gara; i controlli possono essere organizzati in collaborazione con i servizi sanitari regionali, territoriali e locali;

i) recinti di accoglienza, dotati di spazi e attrezzature adeguati comprese le impagliature, per i cavalli in transito e recinti di isolamento per evenienze e necessità tecniche, sanitarie o regolamentari;

l) zona di sicurezza dedicata al transito e alle operazioni di carico e scarico dei cavalli viaggianti;

m) impianto di luci funzionante per le piste da corsa, per i recinti e per le scuderie, per il raggiungimento degli stessi e per la zona di transito e di carico e scarico dei cavalli viaggianti; impianto di videocontrollo per le scuderie e i box dei cavalli;

n) per gli ippodromi e il trotto possibilità di partenze sia con *autostart* sia con i nastri.

4. Nel periodo dal 1° giugno al 1° settembre le corse e le prove di equitazione non possono essere programmate in orari antecedenti le 19.30. Durante il medesimo periodo per il trasporto dei cavalli su un percorso superiore a 450 chilometri è obbligatoria una sosta rigenerante della durata minima di venti minuti per il movimento e l'abbeveramento presso scuderie o centri precedentemente individuati e prenotati allo scopo.

Art. 7.

(Attività, stato di salute e carriera agonistica dei cavalli)

1. Nell'equitazione i cavalli possono partecipare alle competizioni di salto ostacoli divisi per età e per categoria, anche di cavalieri e di amazzoni, da quattro a dodici anni di età, previo superamento, dall'ottavo anno, dei *test* psicofisici di idoneità sportivo-agonistica disposti ed eseguiti annualmente dal competente servizio veterinario.

2. I cavalli di quattro anni di età non possono saltare ostacoli di altezza superiore a 1,20 metri e quelli di cinque anni di età non possono saltare ostacoli di altezza superiore a 1,30 metri. A partire da sei anni e fino a undici anni di età non sono previsti limiti di altezza degli ostacoli. Ai cavalli di undici e di dodici anni di età si applica il limite massimo di 1,20 metri per ostacolo di cui al primo periodo.

3. Alle competizioni di galoppo possono partecipare i cavalli maschi da due a dodici anni di età e i cavalli femmine da due a otto anni di età, previo superamento, dal settimo anno per i maschi e dal quinto anno per le femmine, dei *test* psicofisici di idoneità sportivo-agonistica disposti ed eseguiti annualmente dal competente servizio veterinario. I cavalli di due anni di età possono correre nel periodo dal 1° aprile al 29 maggio su distanze comprese tra 800 e 1.500 metri, dal 30 maggio al 29 settembre su distanze comprese tra 1.000 e 1.800 metri e dal 30 settembre al 31 dicembre su distanze comprese tra 1.000 e 2.000 metri e gli stessi possono disputare un numero massimo di quattordici gare.

4. Alle competizioni di trotto possono partecipare i cavalli maschi da due a quattordici anni di età e i cavalli femmine da due a dieci anni di età, previo superamento, dall'ottavo anno per i maschi e dal sesto anno per le femmine, dei *test* psicofisici di idoneità sportivo-agonistica disposti ed eseguiti annualmente dal competente servizio veterinario. I cavalli di due anni di età possono partecipare dal 1° giugno al 29 luglio soltanto alle corse con partenza ai nastri alla pari e a partire dal 30 luglio anche alle corse con partenze dietro *auto-*

start e con penalità ai nastri e gli stessi possono disputare un numero massimo di dieci gare, con frequenza non superiore a due gare al mese.

5. Alle competizioni in siepi possono partecipare i cavalli di età compresa tra quattro e dodici anni, previo superamento, dal settimo anno, dei *test* psicofisici di idoneità sportivo-agonistica disposti ed eseguiti annualmente dal competente servizio veterinario. Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno i cavalli di quattro anni di età possono disputare gare solo tra coetanei.

6. Alle competizioni in *steeple* e in *cross country* possono partecipare i cavalli di età compresa tra cinque e dodici anni, previo superamento, dal settimo anno, dei *test* psicofisici di idoneità sportivo-agonistica disposti ed eseguiti annualmente dal competente servizio veterinario. I cavalli di cinque, dieci, undici e dodici anni di età possono disputare un numero massimo di dieci gare all'anno, tra gare in *steeple* e in *cross country*.

7. Nelle competizioni ippiche, indipendentemente dall'età e dal tipo di disciplina, i cavalli assenti dalle gare per un periodo superiore a otto mesi devono essere sottoposti a un *test* veterinario prima di essere nuovamente iscritti a qualsiasi tipo di corsa, di esibizione o di manifestazione.

8. Il Piano per la riforma dell'ippica di cui all'articolo 2 prevede l'adeguamento progressivo della programmazione e della distribuzione del montepremi agli *standard* previsti in altri Paesi europei. In particolare, nel trotto la percentuale del montepremi ordinario riservata ai cavalli di due anni non può superare il 9,2 per cento nel primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'8 per cento nel secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e il 6,4 per cento negli anni successivi al secondo. Nel trotto la percentuale del montepremi ordinario riservata ai cavalli di età pari o superiore a cinque anni non può essere inferiore al 38 per cento e superiore al 45 per cento.

Art. 8.

(Controllo antidoping sui cavalli)

1. L'elenco delle sostanze dopanti deve essere aggiornato semestralmente e reso pubblico, dando particolare evidenza alle eventuali variazioni, nonché essere disponibile per i laboratori che effettuano le analisi per i controlli *antidoping*.

2. Le analisi condotte sui cavalli ai sensi del comma 1 devono essere completate entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data del controllo stesso. I premi e le qualifiche assegnati al cavallo e alla scuderia del cavallo risultato positivo sono revocati e riassegnati al cavallo e alla scuderia del cavallo primo classificato tra gli aventi diritto, sempre che non sia risultato positivo al controllo medesimo.

3. In caso di *doping*, il cavallo è squalificato ed è escluso dalle competizioni per il periodo necessario allo smaltimento totale della sostanza dopante, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo.

4. I professionisti, le società di corse e i gestori dei centri di allenamento hanno l'obbligo di sottoscrivere una clausola compromissoria per l'esclusione da ulteriori ricorsi e impugnative. Nei casi di *doping*, fatte salve le ipotesi di diretto coinvolgimento, responsabilità o conoscenza, i fantini, i proprietari e i guidatori, purché non allenatori, del cavallo risultato positivo non sono ritenuti responsabili. Nell'equitazione possono essere ritenuti responsabili e perseguiti anche il proprietario e il cavaliere.

5. In caso di compravendita o di cambio di gestione o di allenamento di un cavallo da concorso, da manifestazione o da competizione, entro 48 ore dalla data di sottoscrizione del contratto, è obbligatorio effettuare il controllo *antidoping*, con costi a carico dell'acquirente, e in caso di positività del cavallo, su richiesta del soggetto interessato, può essere dichiarata la invalidità del contratto stesso.

6. Nelle scuderie private o pubbliche, nei maneggi e nei centri di allenamento, gli allenatori e i gestori del parco cavalli devono curare l'aggiornamento, su base almeno settimanale, del registro dei farmaci,

conservando copia delle ricette veterinarie e l'elenco delle modalità di somministrazione, compreso il nominativo dell'operatore che abbia effettuato la somministrazione medesima. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione prevista dall'articolo 108, comma 13, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

7. Nessun cavallo può essere inserito nella dichiarazione dei partenti in una corsa ippica o iscritto a un concorso qualora sia sottoposto a terapia veterinaria che preveda un periodo di sospensione dell'attività fisica, nel periodo di tempo compreso tra i cinque giorni precedenti e i tre giorni successivi al periodo di sospensione stesso.

8. I cavalli impiegati nelle gare di polo e di *endurance* nonché quelli impiegati nelle competizioni e nelle manifestazioni storiche di interesse locale quali palii, giostre, fiere e quintane devono essere sottoposti a controllo medico e *antidoping* prima e dopo la gara e, nell'*endurance*, anche durante la gara.

9. Nelle competizioni ippiche e di sport equestri il controllo *antidoping* sul cavallo che è risultato primo classificato in ogni gara è obbligatorio e le giurie hanno la facoltà di disporre ulteriori controlli nei casi di inversioni di forma, di infortuni o di scommesse anomali nonché di condotte di guida o di monta ritenute non conformi alle regole. Tali controlli possono essere altresì disposti sui cavalli non risultati tra i primi classificati.

10. I controlli precedenti alla gara sui cavalli che partecipano alle competizioni ippiche della giornata sono effettuati a sorpresa, mediante accesso del veterinario nella scuderia o nel recinto in cui si trova il cavallo.

11. Nelle competizioni ippiche l'artiere e il veterinario possono essere ritenuti responsabili per *doping* in caso di provato coinvolgimento nell'importazione o nella commercializzazione, nonché nella somministrazione e nello spaccio di sostanze proibite.

12. L'ingresso alle scuderie nelle giornate di gara è consentito solo ai proprietari, agli allenatori, ai fantini, ai guidatori,

ai *gentlemen*, alle amazzoni, agli uomini della scuderia impegnati nella manifestazione nonché ai lavoratori dell'ippodromo e ai funzionari di giornata. Possono essere consentiti ingressi su invito dei proprietari, previo rilascio di un permesso nominativo con documento di riconoscimento verificato all'ingresso, ed eventuali permessi per manifestazioni a scopo promozionale e sociale.

13. Nell'ippodromo o nei luoghi in cui si svolgono i concorsi è vietata l'introduzione di medicinali non consentiti e dopanti, di siringhe con o senza ago, di inalatori, di tubi di gomma, di *spray*, di bottiglie contenenti liquidi diversi dall'acqua e dai prodotti disinfettanti, sgrassanti o pulenti per lo stallo e i finimenti. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo periodo si applicano il sequestro del materiale e la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro. I commissari di gara possono altresì disporre il controllo *antidoping* sul cavallo o il ritiro dello stesso.

14. In caso di incidente o di infortunio grave o di decesso di un cavallo sportivo durante la gara sono effettuate le analisi autoptiche e il controllo *antidoping* e, in caso di positività, si procede all'accertamento della responsabilità in sede giudiziaria e di giustizia sportiva.

15. Il decesso dei cavalli sportivi è comunicato, entro diciotto ore, al servizio veterinario competente che può disporre controlli *antidoping* ulteriori rispetto a quelli effettuati ai sensi del comma 14. I casi di *doping* e di morte del cavallo sportivo sono riportati nella scheda personale e storica del cavallo contenuta nei registri di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Controllo antidoping sui guidatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ippodromi stipulano convenzioni e accordi con l'azienda sanitaria locale competente o con altre strutture sanitarie locali o del territorio per garantire, nelle giornate di gara e di competizione, i controlli *antidoping* sui

guidatori, sui fantini, sui *gentlemen* e sulle amazzoni.

2. Per le manifestazioni di trotto, di galoppo e a ostacoli i professionisti, i dilettanti e gli amatori sono tenuti a sottoporsi ai controlli *antidoping* e alle prove per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti e del tasso alcolemico. I controlli rapidi, con risultati immediati, sono eseguiti dai funzionari o dai sanitari dell'ippodromo o delle strutture convenzionate nei trenta minuti precedenti l'inizio della competizione in cui il guidatore è impegnato in sella al cavallo o in *sulky*. La positività al *doping* comporta l'immediato allontanamento del guidatore e la sua sostituzione o, in caso di impossibilità, il ritiro d'ufficio del cavallo dalla competizione.

3. A coloro che sono risultati positivi agli accertamenti di cui al comma 2 si applicano la sanzione sportiva della multa da 300 a 3.000 euro e l'immediato allontanamento dalle competizioni per un periodo da cinque a quaranta giorni.

4. Le giurie possono comunque disporre ulteriori approfondimenti dopo la gara a seguito di comportamenti scorretti, pericolosi o irrispettosi nei confronti dei cavalli, degli avversari, del pubblico o dei funzionari dell'ippodromo.

5. A coloro che rifiutano di sottoporsi al controllo *antidoping* si applica la sanzione sportiva della multa da 500 a 4.000 euro.

Art. 10.

(Registri e anagrafi dei cavalli)

1. I soggetti pubblici e privati che detengono registri con annotazione della dichiarazione di nascita, della dichiarazione di morte, dei casi di positività al *doping*, dei passaggi di proprietà, dei cambi di allenatore, dei fermi, dei blocchi e delle squalifiche dei cavalli sportivi rendono disponibili i medesimi registri per la consultazione telematica da parte di chiunque vi abbia interesse.

2. Al fine di garantire la completa tracciabilità, anche nei casi di compravendita e di donazione, i proprietari dei cavalli sono

tenuti a dichiarare alle anagrafi, ai registri e agli enti competenti il ritiro dall'attività dei cavalli medesimi, indicandone la causa e la nuova destinazione a fini di allevamento, di riposo, di svolgimento di passeggiate o di ippoterapia.

3. In caso di violazione delle disposizioni del comma 2 si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e il ritiro delle autorizzazioni professionali per un periodo da tre a sei mesi nonché la sospensione della scuderia dalla partecipazione alle gare per il periodo corrispondente.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. I premi in denaro vinti dal cavallo sportivo nelle gare e nelle competizioni sono soggetti a ritenuta alla fonte operata ai sensi delle disposizioni vigenti dalle scuderie e dalle persone fisiche, che agiscono in qualità di sostituto d'imposta. Tali premi rientrano nel montepremi destinato ai cavalli e non sono ulteriormente tassabili.

2. Un importo pari allo 0,4 per cento del montepremi di ciascuna corsa di galoppo, di trotto o a ostacoli è destinato al trattamento, alla cura, alla salvaguardia, alla tutela e al reimpiego dei cavalli gravemente infortunati o a fine carriera, svolta dai centri a ciò destinati, anche di ippoterapia e di attività sociale, dalle associazioni riconosciute e dagli ippodromi amatoriali.

3. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2 viene destinato:

a) il 2 per cento degli importi derivanti dalla riduzione del montepremi per gli allevatori prevista, ad eccezione dei gran premi, dal quinto anno di età per il cavallo trottatore, dal sesto anno di età per i purosangue del galoppo e dal settimo anno di età per quelli dell'ostacolo;

b) l'1 per cento dei premi aggiuntivi e degli importi destinati agli allevatori di cavalli vincitori all'estero, l'1 per cento degli importi versati per la richiesta o il rinnovo delle licenze e dei colori di scude-

ria, il 2 per cento degli importi derivanti dalle iscrizioni, dai *forfait* e dalle supplementazioni nelle corse, compresi i gran premi, a ostacoli, di galoppo e di trotto, settore nel quale è disposta la reintroduzione di un sistema aggiornato di iscrizioni a pagamento per tutte le competizioni;

c) il 5 per cento degli importi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie per *doping* e per altre irregolarità nelle gare.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per gli enti del Terzo settore in cui confluiscono annualmente le risorse di cui ai commi 2 e 3, che sono ripartite dal medesimo Ministero sulla base di progetti selezionati tramite specifici bandi.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cavalli e agli operatori stranieri o provenienti dall'estero. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.



18PDL0187960